



Città di Novi Ligure

**ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
14 E 15 MAGGIO 2023**

**INDICAZIONI ED INFORMAZIONI UTILI
SULLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

Testo a cura della Segreteria Generale e dell'Ufficio Elettorale - marzo 2023

PROPAGANDA ELETTORALE LUMINOSA, FIGURATIVA E MEDIANTE AFFISSIONI:

DOVE E' PREVISTA

L'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. Tra gli stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 legge 4 aprile 1956, n.212).

E' ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale, tipici quelli pubblicitari definiti "vele") e tali mezzi possono effettuare fermate tecniche in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. Il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità.

DOVE E' VIETATA

"Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni." (art. 1 legge 4 aprile 1956, n.212)." Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (quindi dal 14 aprile) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Per "insegna" si deve intendere la scritta completata eventualmente da simboli, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede del partito o nelle pertinenze accessorie alla stessa. La nozione di "sedi di partito" può essere allargata fino a ricomprendere le sedi dei comitati elettorali. È vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine dei locali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne.

È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (non la semplice distribuzione) e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 legge 4 aprile 1956, n.212).

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana è comunque vietato, anche al di fuori del periodo suddetto, il getto di opuscoli o foglietti.

È inoltre vietato:

- nelle strade o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, depositare o gettare opuscoli, foglietti ed altri oggetti;
- apporre materiale pubblicitario su autoveicoli in sosta.

QUANDO È PREVISTA

La Giunta Comunale assegna gli spazi una volta ricevuto l'elenco delle liste ammesse.

QUANDO È VIETATA

L'articolo 9 della legge 212/56 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di

manifesti di propaganda elettorale. Ciò stante, ad iniziare **da sabato 13 maggio** non è consentita l'affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale diretta o indiretta. (art. 5 Circ. Min. Int. n. 1943/V, 8 aprile 1980)

PROPAGANDA ELETTORALE – GAZEBO:

CONDIZIONI D'USO

È consentita l'utilizzo delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere (con l'eccezione di cui si dirà dopo) o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 1, 3, 6 e 8 della Legge n. 212/1956.

In sostanza, ferma restando la disciplina degli spazi pubblici, i gazebo possono essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, al distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

LA BANDIERA IDENTIFICATIVA

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il Ministero ha ritenuto, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge n. 212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

COMIZI

IN CHE MODO SONO PREVISTI

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda elettorale a mezzo di comizi e riunioni l'articolo 7 della legge n. 130/1975 qualifica come elettorali solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, quindi dal 14 aprile. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni d'anticipo.

Al fine di evitare turbative all'ordine pubblico e per ragioni organizzative è opportuno comunque rispettare la prassi di comunicare con congruo anticipo (tre giorni) alla Segreteria Generale del Comune tempo e luogo dei comizi (tel. 0143 772237. E-mail: segreteria@comune.noviligure.al.it). In caso di concomitanza di richieste è possibile seguire un principio di alternanza, concordando le date. Si rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha individuato, per i comizi, le seguenti aree cittadine:

- **piazza Dellepiane;**
- **piazza Indipendenza;**
- **piazza Carenzi;**
- **giardini pubblici di piazzale Partigiani, limitatamente a viale Unità d'Italia.**

Di seguito la disciplina applicabile per un regolare svolgimento dei comizi elettorali.

1. Qualora più comizi si dovessero tenere nella stessa località ad ore diverse, la durata di ogni comizio non dovrà superare un determinato lasso di tempo che sarà valutato secondo criteri di opportunità e di salvaguardia di condizioni minime di sicurezza e tra un comizio e l'altro dovrà esserci un intervallo non inferiore ad un'ora.
2. Le eventuali ulteriori forme di propaganda connesse a postazioni fisse (c.d. gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, non potranno essere effettuate nelle piazze in cui sono in corso i comizi.
3. Sono da evitare i comizi o manifestazioni all'aperto nelle località immediatamente vicine a Chiese (sagrati) durante le funzioni religiose, ospedali, cliniche, scuole.
4. E' da evitare la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi o alle manifestazioni di diverso orientamento politico.
5. Sono da evitare i cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento.
6. E' da evitare l'annuncio di comizi o manifestazioni in località dove sono in corso altre iniziative o riunioni elettorali.
7. Il giorno precedente ed il giorno di votazione sono vietati:
 - ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
 - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
 - la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. (art. 25 Circ. Min. Int. n. 1943/V, 8 aprile 1980).

PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

QUANDO È LIMITATA LA PROPAGANDA SONORA

L'uso di mezzi di amplificazione sonora è limitato se effettuato da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente." (art. 25 Circ. Min. Int. n. 1943/V, 8 aprile 1980).

A norma del 4° comma dell'art. 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Polizia Urbana, salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli e quanto previsto in materia di comizi, per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

INDICAZIONE DEL COMMITTENTE RESPONSABILE:

"Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile." (art. 29 legge 25 marzo 1993 n. 81)

SANZIONI:

Per le violazioni alle norme sulla propaganda elettorale sono previste sanzioni diverse, fino a 1.032,00 €. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dall'esecutore materiale e del committente responsabile.

USO DI LOCALI COMUNALI

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (30 marzo 2023), il Comune mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i seguenti locali:

- **sala conferenze della biblioteca civica** ed in subordine, nel caso di utilizzo della medesima sala per finalità istituzionali, l'auditorium della medesima biblioteca (tariffa Euro 50,00 oltre IVA nella misura di legge);
- **sala mega schermi del museo dei campionissimi**; (tariffa Euro 90,00 oltre IVA nella misura di legge).

Dette tariffe devono essere corrisposte all'atto della prenotazione unitamente al programma dell'evento; ciò al fine di contenere l'uso al solo tempo strettamente necessario.

Per prenotazioni occorre rivolgersi:

- alla Biblioteca Civica per la sala conferenze e l'auditorium - tel. 0143 76246 - biblioteca.amministrazione@comune.noviligure.al.it;
- al Museo dei Campionissimi per la sala mega schermi - tel. 0143 772266 - museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

AVVERTENZA

Le presenti indicazioni traggono fondamento da fonti legislative, istruzioni ministeriali, consuetudini e interpretazioni dell'Ufficio. Queste ultime costituiscono indirizzo per gli Uffici comunali e la Polizia Locale ma non per altre Istituzioni e Forze dell'Ordine preposte al controllo, le quali agiscono in autonomia.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi, preferibilmente tramite posta elettronica, a:

P.G Cabella, tel. 0143 772222, segretario@comune.noviligure.al.it

E. Orlando tel. 0143 772237, segreteria@comune.noviligure.al.it

Novi Ligure, 30 marzo 2023



Il Segretario Generale
Pier Giorgio CABELLA